

Nr. [REDACTED] R.G.A.C.



**TRIBUNALE di PALMI**  
*Sezione Civile*

**UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 25/06/2021**  
**(art. 221, comma IV. L. nr. 77/2020)**

Il Giudice, dott.ssa Marta Speciale,  
visto il proprio precedente provvedimento del 18.04.2021, con cui si è disposta la  
trattazione scritta della presente causa ai sensi dell'art. 221, comma IV, L. 77/2020;  
rilevato che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione  
scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;  
rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e  
discusso la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.;

**P.Q.M.**

si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, viene pronunciata la seguente ordinanza.

Nr. [REDACTED] R.G.A.C.



**TRIBUNALE di PALMI**  
*Sezione Civile*

Il Giudice, dott.ssa Marta Speciale, ha pronunciato la seguente  
**ORDINANZA**

nel procedimento tra

[REDACTED] (nr. [REDACTED] R.F. del Tribunale di Palmi), con l'avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

**ATTORE**

e

**UNICREDIT S.P.A.** [REDACTED] con l'avv. Sesta Michele e l'avv. Travia  
Giovanni;

**CONVENUTA**

1. Con azione regolarmente notificata, il Fallimento [REDACTED] conveniva, innanzi a  
questo Tribunale, Unicredit S.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni – patrimoniali e non  
patrimoniali –subiti a causa della condotta asseritamente illecita della banca convenuta, consistita

nell'illegittimo e arbitrario recesso dai contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati tra le parti.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, Unicredit S.p.a. si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Palmi, avendo le parti contrattualmente previsto la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna; nel merito, chiedeva il rigetto dell'azione *ex adverso* proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Alla prima udienza, il giudice istruttore riteneva di poter decidere sull'eccezione di incompetenza unitamente al merito e la causa veniva, quindi, compiutamente istruita, mediante l'escussione di testi e l'espletamento di due CTU contabili.

All'esito dell'istruttoria, la causa veniva, infine, ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 07.12.2019.

Dopo alcuni rinvii, dovuti anche all'emergenza sanitaria da COVID-19 e alla sostituzione del giudice titolare (con definitiva assegnazione a questo giudice a far data dal 16.12.2020), la causa veniva, infine, rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione.

All'odierna udienza, tenutasi con la modalità c.d. cartolare, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e discutevano la causa.

2. In via preliminare, il Tribunale rileva che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca convenuta è fondata e che il Tribunale competente, in via esclusiva, a conoscere della causa è il Tribunale di Bologna.

Orbene, è pacifico – in quanto non contestato tra le parti – che i contratti oggetto di causa contengano tutti una clausola che prevede (salvo per il caso di cliente consumatore, non rilevante nel caso *de quo*) che “*per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca e, cioè, Bologna*” (v. fascicolo di parte convenuta; per il contratto di conto corrente, v. docc. 2 e 5, artt. 15; per i contratti di affidamento, v. docc. 3, 7 ed 8, artt. 9, nonché doc. 6, art. 18).

A fronte della pacifica esistenza di una simile clausola contrattuale, è, tuttavia, controverso tra le parti se essa sia valida e, comunque, idonea a attribuire al Tribunale di Bologna competenza esclusiva per la decisione della presente causa.

Sul punto, occorre rilevare che, in casi perfettamente sovrapponibili a quelli oggetto di causa, la Corte di Cassazione ha ritenuto valide clausole “*asimetriche*” che prevedevano una deroga della competenza per territorio, in via esclusiva, a vantaggio di una sola delle parti del rapporto (*cf.* Cass. civ. nr. 15202/2020; Cass. civ. nr. 15103/2016; Cass. civ. nr. 9314/2008).

In tali casi, invero, la Suprema Corte ha ritenuto lecite clausole che, da un lato, rendevano la banca libera nella scelta del foro – abilitandola a promuovere le proprie istanze, oltre che presso il giudice in cui aveva sede, anche in altri fori previsti dalla legge (o individuati dal contratto stesso) – e, dall'altro, attribuivano “*in via esclusiva*” la cognizione delle azioni promosse dal cliente soltanto al giudice del luogo in cui la banca aveva la propria sede legale.

Nelle richiamate decisioni, la Corte di Cassazione ha, invero, valorizzato il principio dell'autonomia negoziale, in presenza di inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, volta ad escludere - in caso di azione proposta dal cliente - la competenza degli altri fori previsti dalla legge, onde conferire carattere di esclusività al foro convenzionalmente determinato, ancorchè, appunto, a vantaggio di una sola parte (*cf.* Cass. civ. nr. 15202/2020; Cass. civ. nr. 15103/2016; Cass. civ. nr. 9314/2008; sulla rilevanza dell'autonomia negoziale delle parti, v. anche Cass. civ. 25/01/2018 n. 1838).

L'unica condizione posta dalla Suprema Corte per la validità di una siffatta clausola è la specifica approvazione della stessa con doppia sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (*cf.* Cass. civ. nr. n. 15103 del 21/07/2016).

Applicando tali principi al caso di specie, deve concludersi che le clausole *de quibus* sono valide, in quanto:

a) nelle clausole dei contratti oggetto di causa è ravvisabile una concorde manifestazione di volontà delle parti volta a conferire carattere di esclusività alla competenza attribuita al Tribunale di Bologna, ancorchè solo per le domande proposte dal cliente non consumatore;

b) tali clausole sono, quindi, effettivamente qualificabili come “*asimmetriche*”, secondo la definizione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, senza che ciò le renda inidonee ad attribuire la competenza esclusiva al Tribunale di Bologna per le cause promosse dal cliente non consumatore;

c) infine, in tutti i contratti oggetto di causa tali clausole asimmetriche sono statespecificatamente approvate da ██████████ S.r.l., come è stato riconosciuto dallo stesso Fallimento.

Con riferimento a tale ultimo profilo, deve, invero, rilevarsi che il Fallimento non contesta l'assenza, di per sé, di una specifica sottoscrizione delle clausole *de quibus*.

Il Fallimento, anzi, ammette che una specifica sottoscrizione sia stata apposta, ma contesta l'idoneità di tale sottoscrizione ad integrare i requisiti di cui all'art. 1341 e art. 1342 c.c., poichè “*la sottoscrizione apposta sul modulo prestampato richiamerebbe genericamente la deroga al foro competente senza evidenziare chiaramente ed autonomamente il contenuto della stessa al fine di renderla conoscibile a chi l'ha sottoscritta*”.

In proposito, si osserva che, in tema di condizioni generali del contratto, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che, al fine di integrare il requisito della specifica approvazione prevista dall'art. 1341 cod. civ., non è necessario che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto; a tal fine è, invero, sufficiente che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee a non fare dubitare del richiamo dell'attenzione del sottoscrittore, mentre è irrilevante che contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate (v. Cass. Civ. nr. 12708/14; Cass. civ. nr. 18525/2007; Cass. civ. nr. 17797/2005).

Inoltre, la stessa Corte ha ritenuto soddisfatto il requisito di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. quando l'indicazione numerica della clausole richiamate sia stata accompagnata da una menzione, sia pure sommaria, del relativo contenuto (*cf.* v. anche Cass. civ. nr. 8870/19; Cass. civ. nr. 17939/2018; Cass. civ. nr. 22984/2015).

Nel caso di specie, quindi, la specifica e separata sottoscrizione della clausola derogativa della competenza territoriale deve considerarsi valida ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., poiché, in ciascun contratto, essa è riferita ad un puntuale elenco - non esaurente l'intero contenuto del contratto - di clausole vessatorie specificatamente individuate, con indicazione sintetica del relativo contenuto.

In accordo alla richiamata giurisprudenza di legittimità, si deve, pertanto, concludere nel senso della liceità delle clausole contenute nei contratti oggetto di causa che individuano come unico foro competente il Tribunale di Bologna, ancorchè per le sole azioni proposte dal cliente (pacificamente non consumatore, trattandosi di una s.r.l.).

Né può accogliersi l'eccezione secondo cui tali clausole non sarebbero opponibili al fallimento.

Ed infatti, l'azione proposta dal fallimento di [REDACTED] s.r.l. ha ad oggetto rapporti contrattuali vigenti tra le parti quando [REDACTED] r.l. era ancora *in bonis*.

Orbene, allorquando il curatore aziona - come nel presente giudizio - un credito già presente nel patrimonio del fallito all'atto del fallimento, egli agisce in rappresentanza del fallito ex art. 43 l.f., con la conseguenza che le clausole derogative della competenza (e persino le clausole arbitrali), stipulate prima della dichiarazione di fallimento, sono certamente opponibili al fallimento (*cf.* Cass. Sez. Un. nr. 10800/2015; Cass. civ. nr. 7263/2013; Cass. civ. nr. 1879/2011; Cass. civ. nr. 18059/2004).

Per le medesime ragioni deve, peraltro, escludersi che la domanda proposta in questa sede rientri tra quelle di competenza del giudice fallimentare ex art. 24 l.f.

Ed infatti, l'azione qui promossa ha ad oggetto - come già rilevato - diritti (asseritamente) già presenti nel patrimonio della società poi fallita e non anche, invece, diritti sorti per effetto della dichiarazione di fallimento.

La causa oggetto del presente giudizio, cioè, si pone con il fallimento in relazione di mera occasionalità e, pertanto, non ricade nelle azioni di cui all'art. 24 l.f., essendo pacifico che la *vis atractiva* del Tribunale fallimentare si arresta di fronte alle azioni che già si trovino nel patrimonio del fallito all'atto del fallimento e che, in quanto tali, avrebbero potuto essere esercitate dall'imprenditore "*in bonis*".

In definitiva, quindi, non solo le clausole dei contratti *de quibus* che prevedono la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna sono valide, ma esse sono anche opponibili al Fallimento (dovendosi, peraltro, rilevare che l'eccezione di incompetenza è stata correttamente formulata dalla banca convenuta, non essendoci fori alternativamente competenti che avrebbero dovuto essere indicati ex art. 38 c.p.c.).

Per le ragioni esposte, il Tribunale di Palmi è incompetente in merito all'azione proposta dal Fallimento [REDACTED], ferma la facoltà delle parti di riassumere il giudizio dinnanzi al Tribunale di Bologna entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

3. Considerata la peculiarità della materia in esame (e, in particolare, la novità della questione relativa alla clausole di deroga alla competenza territoriale c.d. asimmetriche), si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica:

1) si dichiara incompetente a decidere sulla domanda proposta dal Fallimento [REDACTED] nei confronti di Unicredit S.p.a.;

2) assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinnanzi al Tribunale di Bologna, competente in via esclusiva per la cognizione della domanda proposta in questa sede;

3) compensa le spese tra le parti.

*Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.*

Palmi, 25 giugno 2021

Il Giudice  
*dott.ssa Marta Speciale*